



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 19.07.2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Affidamento servizio di “Elaborazione e realizzazione di un’iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell’Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche”.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e

funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Rilevata la necessità di assicurare la realizzazione di un Sistema di Sicurezza End-To-End, che dovrà prevedere due componenti principali tra loro integrate:

- Sistema integrato per la Sicurezza e Sorveglianza estesa del Territorio, delle Aree Critiche e dei Cantieri;
- Sistema Analitico per il Controllo e Monitoraggio Opere di Ricostruzione in relazione ai vigenti Protocolli di Legalità;

Considerato che la complessità dell'operazione richiede la presenza di un supporto specialistico di consulenza da parte di professionalità particolarmente esperte in materia di sicurezza e sorveglianza, nonché di comprovata specializzazione ed altamente qualificate nella predisposizione delle iniziative di gara;

Considerato altresì che tale supporto specialistico risulta essenziale per il corretto svolgimento dell'attività in oggetto e per il raggiungimento dei relativi obiettivi, salvaguardando il rispetto della regolarità giuridica e della conformità alla normativa vigente;

Dato atto che tra il personale dell'USRA, vi è carenza della necessaria professionalità e pertanto, considerate le esigenze di corretto e tempestivo assolvimento dei correnti compiti istituzionali, non è in grado di fronteggiare lo svolgimento di tali attività;

Ritenuto altresì, che il ricorso ad un incarico professionale esterno, da conferire a soggetto estraneo all'organico e dotato di idonea professionalità, costituisce la misura più efficace per fronteggiare le suddette esigenze operative;

Ritenuto opportuno individuare un soggetto cui affidare i servizi professionali al fine di redigere un bando di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell'Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche, valutando le migliori condizioni offerte dal mercato;

Visto l'art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire il servizio di cui all'oggetto;



- l'oggetto del contratto è la elaborazione e realizzazione di un'iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell'Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche;
- la modalità di scelta del soggetto cui affidare il servizio professionale in oggetto è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;
- il contratto sarà definito per scrittura privata;

Dato atto che oggetto del contratto è la elaborazione e realizzazione di un'iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell'Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche, per conto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila;

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"* ;

Considerato che l'art. 125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *"gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice"*;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia che consente *"per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili"*;

Considerato che il sopracitato Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera h) dell'Allegato, quale tipologia di servizio da affidare in economia, i *"Servizi e incarichi tecnici"*;

Considerato quanto risultante dalla verifica delle condizioni di mercato al fine di pervenire ad un confronto tra costi, servizi e ambiti operativi di alcune società operanti nel settore;

Dato atto che sono state contattate i seguenti operatori:

- KPMG s.p.a.
- MC KINSEY e COMPANY inc Italy.
- PwC PricewaterhouseCoopers Advisory SpA;

Vista la proposta del 16 luglio 2013 della società PwC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA Largo Angelo Fochetti 28, 00154 Roma, trasmessa per posta elettronica in data 17 luglio 2013;

Considerato che le altre società contattate non hanno inviato alcuna proposta;



Valutata positivamente l'unica proposta pervenuta, dal punto di vista tecnico e qualitativo;

Ritenuto che nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità del servizio e dell'importo dello stesso, che risulta essere inferiore alla somma di € 40.000,00, individuato dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 quale limite entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto;

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di affidare alla società PwC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA, il servizio di elaborazione e realizzazione di un'iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell'Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche;

Dato atto che l'affidamento del servizio verrà formalizzato con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera Cipe 135/2012 finalizzate all'assistenza tecnica e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento degli acquisti in economia e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alla società PwC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA, del servizio di elaborazione e realizzazione di un'iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell'Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche, sulla base della proposta formulata dalla stessa;
2. di formalizzare l'affidamento del servizio con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;



3. di impegnare per il servizio affidato la somma di € 20.000,00, oltre IVA al 21% (€ 4.200), per un totale di € 24.200,00;
4. di dare atto che la spesa troverà adeguata copertura a valere sulle risorse di cui alla Delibera Cipe 135/2012 finalizzate all'assistenza tecnica e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 19 luglio 2013

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Paolo Aielli

